

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 479 del 2017, proposto da:

Si. Do., rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Fi., con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, viale (...);

contro

Comune di (omissis) (Bo) non costituito in giudizio;

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ma. Gi., domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar in Bologna, Strada (...);

per l'annullamento

previa sospensiva dell'ordinanza n. 61/2017 del 20/04/2017 con cui il Comune di (omissis) (BO) Area Servizi al Territorio - Servizio pianificazione e rigenerazione urbana ha ingiunto la rimozione di n. 2 fioriere e di n. 2 panchine entrambe in metallo dall'area esterna all'esercizio di parrucchieri con insegna "Vi." posto in via (omissis) (omissis) (BO) e di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-Rilevato che il ricorso è -ad avviso del Collegio- manifestamente infondato in quanto

a) l'attestazione che le due fioriere in metallo e le due panchine dello stesso materiale sono infisse al suolo in modo non temporaneo fa piena prova sino a querela di falso, in quanto si tratta di attestazione contenuto in atto pubblico;

b) il posizionamento in via fissa e permanente di quattro manufatti dianzi indicati in area incontestatamente soggetta a vincolo paesaggistico era necessariamente soggetto a richiesta di autorizzazione paesaggistica, comportando esso all'evidenza comunque una alterazione della situazione preesistente;

c) l'asserita assenza di un interesse pubblico alla rimozione dei manufatti predetti costituisce affermazione apodittica e chiaramente infondata, nella specifica condizione normativa dell'area in oggetto, in quanto sottoposta a vincolo paesaggistico a tutela del correlato interesse pubblico;

d) la notifica dell'impugnata ordinanza comunale è stata perfezionata nei confronti dell'attuale ricorrente non quale persona fisica, ma per la sua correlazione con l'esercizio di parrucchieri sito in via (omissis) -come

si ricava dal testo dell'atto- per modo che non sussiste l'asserita strumentale censura di difetto di legittimazione passiva;

-Rilevato che gli onorari di giudizio seguono -come di norma- la soccombenza, tenuto conto della modesta complessità e del minimo valore economico della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna

Sezione Seconda,

a) Rigetta il ricorso in quanto manifestamente infondato;

b) condanna il ricorrente al pagamento degli onorari di giudizio a favore del Comune, che liquida in Euro 2.000/00 oltre accessori di legge;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore

Maria Ada Russo - Consigliere

Ugo De Carlo - Consigliere